



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 24.5.2011
COM(2011) 287 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO,
AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E
AL COMITATO DELLE REGIONI**

**Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale
Rafforzare la creatività e l'innovazione per permettere la creazione di crescita
economica, di posti di lavoro e prodotti e servizi di prima qualità in Europa**

INDICE

1.	INTRODUZIONE.....	3
2.	OPPORTUNITÀ E SFIDE DEL MERCATO UNICO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE.....	5
3.	PRINCIPALI INIZIATIVE POLITICHE PER FAR FRONTE ALLE SFIDE FUTURE	8
3.1.	Riforma del sistema dei brevetti in Europa e misure di accompagnamento	8
3.1.1.	Tutela brevettuale unitaria.....	8
3.1.2.	Un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti	8
3.1.3.	Uno strumento di valorizzazione dei DPI	9
3.2.	Modernizzazione del sistema del marchio in Europa	9
3.3.	Creazione di un quadro globale per il diritto d'autore nel mercato unico digitale	10
3.3.1.	Governance e gestione europea dei diritti d'autore	11
3.3.2.	Tecnologia e gestione delle basi dati	12
3.3.3.	Contenuti generati dall'utente.....	13
3.3.4.	Prelievi sulle copie private	13
3.3.5.	Accesso al patrimonio culturale europeo e promozione della pluralità dei media	14
3.3.6.	Diritti degli artisti interpreti o esecutori.....	15
3.3.7.	Opere audiovisive.....	15
3.3.8.	Diritto dell'autore sulle successive vendite	16
3.4.	La questione della protezione complementare delle attività immateriali.....	16
3.4.1.	Segreti commerciali e copie pirata.....	16
3.4.2.	Indicazioni geografiche non agricole	18
3.5.	Rafforzare la lotta contro la contraffazione e la pirateria	18
3.5.1.	Sensibilizzazione dell'opinione pubblica	19
3.5.2.	Una struttura più sostenibile e nuove funzioni per l'Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria.....	20
3.5.3.	Riesame della direttiva sul rispetto dei DPI.....	20
3.6.	La dimensione internazionale dei DPI	21
3.6.1.	Iniziative multilaterali, compreso il coordinamento con organizzazioni internazionali	21

3.6.2.	Negoziati bilaterali e cooperazione con i paesi terzi sulla protezione della proprietà intellettuale.....	22
3.6.3.	Rafforzamento della protezione e della tutela dei DPI alle frontiere dell'UE.....	23
4.	CONCLUSIONI.....	24

1. INTRODUZIONE


Creare un mercato unico integrato per i diritti di proprietà intellettuale ("DPI") è uno dei modi più concreti per sfruttare il potenziale degli inventori e dei creatori europei e consentire loro di trasformare le idee in posti di lavoro di elevata qualità e crescita economica.

La presente comunicazione illustra la visione strategica globale della Commissione per la creazione di un vero mercato unico per la proprietà intellettuale (PI) che è attualmente assente in Europa – un regime europeo di proprietà intellettuale che sia adatto alla new economy di domani, ricompensi gli sforzi creativi e inventivi, generi incentivi per innovazioni basate nell'UE e promuova la diversità culturale offrendo più punti vendita per i contenuti in un mercato aperto e competitivo.

Un regime di diritti di proprietà intellettuale europeo integrato e moderno fornirà un importante contributo alla crescita, alla creazione di posti di lavoro sostenibili e alla competitività della nostra economia, ovvero obiettivi chiave dell'agenda UE 2020 e dell'Analisi annuale della crescita che sono essenziali per supportare la ripresa dell'UE dalla crisi economica e finanziaria. Esso consentirà lo sviluppo di settori come il commercio elettronico e le industrie digitali che offrono il massimo potenziale per la crescita futura¹. L'innovazione non solo aiuta l'economia europea a prosperare, ma è anche indispensabile per vincere le grandi sfide che l'umanità dovrà affrontare nel 21° secolo: garantire la sicurezza alimentare, contenere i cambiamenti climatici, far fronte ai cambiamenti demografici e migliorare la salute dei cittadini. L'innovazione svolge anche un ruolo essenziale per la qualità della vita quotidiana in quanto stimola la diversità culturale.

I diritti di proprietà intellettuale comprendono i diritti di proprietà industriale, come i brevetti, i marchi, i disegni o i modelli e le indicazioni geografiche, il diritto d'autore e i diritti connessi.

¹ Cfr.: La Strategia Europa 2020 (COM (2010) 2020), l'Analisi annuale della crescita 2011 (COM (2011) 11), l'Agenda digitale per l'Europa (COM (2010) 245), l'Atto per il mercato unico (COM (2011) 206) e l'Unione dell'innovazione (COM (2010) 546).



I diritti di proprietà intellettuale (DPI) sono diritti di proprietà che proteggono il valore aggiunto generato dall'economia della conoscenza europea grazie alla forza dei suoi creatori e inventori. I cataloghi di DPI sono una parte importante di molte imprese europee. Capitalizzare sui portafogli di DPI è fondamentale per le imprese e i creatori europei in quanto consente loro di sostenere le loro attività, generare redditi e sviluppare nuove opportunità di mercato².

Nell'era della globalizzazione e della concorrenza internazionale il potenziale di entrate della proprietà intellettuale è altrettanto importante quanto l'accesso ai prodotti di base o la dipendenza dalla base manifatturiera.

Il circolo virtuoso dei DPI si basa su una politica di DPI che incentiva l'innovazione, il che a sua volta attrae gli investimenti, e si traduce pertanto nell'offerta ai consumatori di nuovi prodotti e servizi che generano nuova domanda la quale a sua volta rafforza la crescita e l'occupazione.

La rapidità del progresso tecnologico ha modificato il modo in cui facciamo affari e diffondiamo, riceviamo e consumiamo prodotti e servizi, ad esempio i servizi musicali e audiovisivi online. Si stanno sviluppando nuovi modelli di business e quelli tradizionali si stanno adattando. Nuovi operatori economici e prestatori di servizi stanno entrando nel mercato. I consumatori stanno modificando il modo in cui interagiscono con il mercato. La legislazione europea in materia di DPI deve fornire un quadro adatto ad incentivare gli investimenti ricompensando la creazione, a stimolare l'innovazione in un quadro di concorrenza non distorta e a facilitare la diffusione della conoscenza.

² "The value of knowledge: European firms and the intellectual property challenge" an Economist Intelligence Unit White Paper, The Economist, Gennaio 2007. Il 53% di chi ha partecipato all'inchiesta ha affermato che l'uso dei DPI sarà molto importante o essenziale per i loro modelli aziendali tra due anni, mentre il 35% considerava che già lo fosse all'epoca dell'inchiesta.

2. OPPORTUNITÀ E SFIDE DEL MERCATO UNICO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Non occorre portare ulteriori argomenti: i diritti di proprietà intellettuale, nelle loro diverse forme, sono attivi essenziali per l'economia dell'Unione

1,4 milioni di PMI europee operano in settori creativi. Le industrie basate sulla proprietà intellettuale rappresentano un potenziale superiore alla media per la crescita e la creazione di occupazione. In base alla relazione 2010 sulla competitività europea, le industrie creative forniscono il 3% dei posti di lavoro (2008) e sono tra i settori più dinamici dell'UE. Il numero di lavoratori occupati nelle industrie creative dell'UE-27 era pari a 6,7 milioni nel 2008.

L'occupazione complessiva nelle industrie creative è cresciuta in media del 3,5% all'anno nel periodo 2000-2007 a fronte dell'1% all'anno dell'economia dell'UE nel suo complesso. La maggior parte dei nuovi posti di lavoro creati nell'UE lo scorso decennio erano ascrivibili a industrie basate sulla conoscenza, dove l'occupazione è salita del 24%. Per contro, l'occupazione nel resto dell'economia dell'UE è cresciuta di poco meno del 6%³.

Un'inchiesta indicativa del 2002 riguardante le 500 società elencate da Fortune stimava che ovunque dal 45% al 75% della ricchezza delle singole società deriva dai loro DPI⁴. Nel 2009 si è stimato che le attività immateriali rappresentavano circa l'81% del valore del mercato S&P 500⁵. Il valore dei 10 principali marchi di ciascuno Stato membro dell'UE ammontava in media a quasi il 9% del PIL pro capite nel 2009⁶. I DPI incentivano e proteggono gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo in ambito tecnico (1,9% del PNL dell'UE nel 2008)⁷. Le industrie creative basate sul diritto d'autore (comprendenti la produzione di software e basi dati⁸, la pubblicazione di libri e giornali⁹, musica¹⁰ e film¹¹) contribuiscono per il 3,3% al PIL dell'UE (2006)¹².

I diritti di proprietà intellettuale plasmano la vita quotidiana dei cittadini

La protezione dei brevetti è essenziale ad esempio per lo sviluppo di nuovi farmaci o attrezzature mediche innovative. Apparecchiature tecniche sempre più sofisticate, come gli

³ The Work Foundation: The knowledge economy in Europe, relazione preparata per il Consiglio europeo di primavera del 2007.

⁴ Fonte: http://www.wipo.int/sme/en/documents/valuing_patents.htm.

⁵ Fonte: Ocean Tomo citato in "The 2011 drug patent 'cliff' and the evolution of IP evaluation" di Liza Porteus Viana, Intellectual Property Watch, 11.01.2011.

⁶ Fonte: Eurobrand Study 2009, Country Review, <http://study.eurobrand.cc>

⁷ Fonte: Eurostat.

⁸ La produzione di software e quella di basi dati sono di gran lunga le principali voci di entrate per le industrie del diritto d'autore, producendo quasi un quarto del fatturato attribuito a tali industrie.

⁹ Secondo la Federation of European Publishers, la pubblicazione di libri occupa 135 000 persone a tempo pieno e contribuisce per approssimativamente 24 miliardi di euro al PIL dell'UE.

¹⁰ Secondo la IFPI, il valore totale del mercato UE della musica registrata è pari a circa 6 miliardi di euro. Il mercato della musica registrata rappresenta circa un quinto del mercato musicale totale che è pari a circa 30 miliardi di euro.

¹¹ La produzione, distribuzione e diffusione di film nonché il noleggio e la vendita di video costituiscono il 10% del fatturato proveniente dai diritti d'autore. L'industria audiovisiva in Europa produce oltre 1.100 film all'anno e occupa oltre 1 milione di persone. Fonte: Multi-Territory Licensing of Audiovisual Works in the European Union, studio KEA, Ottobre 2010.

¹² European Competitiveness Report 2010, Commission Staff Working Document, SEC(2010) 1276 definitivo.

smart phone o i tablet computer, le terze e future generazioni di telefonia mobile, l'elettronica di consumo, le auto più ecologiche o i treni di alta velocità, si basano su migliaia di brevetti.

La protezione del valore della marca incentiva gli investimenti nella qualità di prodotti e servizi aiutando il cliente ad individuare il produttore dei beni o dei servizi, in particolare nei settori che dipendono fortemente dalle marche e dalla fedeltà dei clienti alle marche. Tra tali settori rientrano quelli dei prodotti alimentari, dei beni per uso domestico, dei prodotti farmaceutici, della moda, degli articoli sportivi, dei cosmetici, dell'elettronica di consumo o dei servizi offerti dalle industrie delle telecomunicazioni, dei viaggi, del tempo libero e degli sport. Nel settore agroalimentare, le indicazioni geografiche e i diritti di tutela delle nuove varietà vegetali garantiscono la protezione dei prodotti di qualità e l'accesso a prodotti autentici in tutto il mercato unico. Il diritto d'autore stimola la creazione di contenuti creativi quali il software, i libri, i giornali ed i periodici, le pubblicazioni scientifiche, la musica, i film, la fotografia, le arti visive, i video game o il software.

Infine, il sistema europeo dei diritti di proprietà intellettuale ha contribuito a creare la competitività delle industrie europee

Lo sviluppo di standard come GSM e UMTS è un successo dell'industria europea basato su una gestione diligente dei DPI. Questi standard europei sono diventati tecnologie di successo a livello mondiale grazie alla loro superiorità tecnologica e all'efficacia del sistema europeo di DPI. Società aventi sede in Europa sono all'avanguardia nella concessione di licenze per le tecnologie dei semiconduttori che si ritrovano in oltre il 90% dei telefoni cellulari venduti nel mondo. Al giorno d'oggi molte società europee ricavano gran parte dei loro redditi dalla concessione in licenza dei loro portafogli di proprietà intellettuale.

Mantenere lo slancio

Il potenziale economico dei DPI dipende in misura crescente dalla capacità dei proprietari di DPI di collaborare e concedere in licenza tecnologie, prodotti e contenuti creativi e di offrire prodotti e servizi nuovi ai consumatori. I fornitori di musica online devono espletare molteplici procedure complesse di ottenimento dei diritti per poter proporre i loro servizi in più territori. A tal fine è necessario un quadro normativo in materia di DPI che sia olistico e coerente. In questo contesto la legislazione in materia di DPI dovrebbe essere considerata come uno strumento di governance che regola e ottimizza la relazione tra i tre principali soggetti in gioco: i creatori, i prestatori di servizi e contenuti e i consumatori. La politica di DPI dovrebbe pertanto essere concepita come una legislazione "abilitante" che consenta di gestire i DPI nel modo più efficiente possibile, stabilendo i giusti incentivi per la creazione e l'investimento, l'affermazione di modelli di business innovativi, la promozione della diversità culturale e la diffusione più ampia possibile delle opere a beneficio della società nel suo insieme.

L'Europa deve diventare un leader mondiale quanto a soluzioni innovative in materia di concessione di licenze per lo sfruttamento di prodotti tecnologici innovativi e di conoscenze e prodotti culturali. I benefici di un quadro "abilitante" per i DPI dovrebbero andare a vantaggio di tutti gli operatori, indipendentemente dalle loro dimensioni. Le PMI dovrebbero beneficiare dei DPI tanto quanto i principali operatori mondiali attivi nel mercato interno. È inoltre necessario che un quadro normativo per i DPI fornisca gli incentivi necessari perché prosperino tutti i settori creativi contribuendo così ad una ricca varietà di prodotti, servizi ed espressioni culturali.

La risposta è nel mercato unico

La frammentazione del paesaggio dei DPI nell'UE ha implicazioni per la crescita, la creazione di posti di lavoro e la competitività dell'Europa. Le operazioni di concessione di licenze sono penalizzate da costi elevati, procedure complesse e incertezza giuridica per i creatori, gli utenti ed i consumatori. Anche per questo il commercio elettronico non ha espresso appieno il proprio potenziale nell'UE e sono spesso gli operatori principali a potersi destreggiare tra le regole e a beneficiare davvero del mercato unico. I costi elevati delle operazioni disincentivano l'innovazione e la creazione. Le PMI innovative lottano per beneficiare dei DPI ed elaborare strategie basate sui DPI. La circolazione dei beni e servizi culturali resta al di sotto del potenziale.

Le regole esistenti sono inoltre soggette alle tensioni derivanti dall'accelerazione del progresso tecnologico, che modifica le modalità di produzione, diffusione e consumo di prodotti e servizi. L'Europa non è sempre sufficientemente all'avanguardia nella prestazione di nuovi servizi digitali. Ad esempio, se non viene risolta la problematica di natura giuridica inerente alla digitalizzazione del suo patrimonio culturale ai fini della sua accessibilità online, potrebbe crearsi un vuoto di conoscenza (*knowledge gap*).

La tutela dei DPI all'interno dell'Europa e ai suoi confini resta da perfezionare. Allo stato attuale lo sviluppo di nuove tecnologie costituisce una sfida per la prevenzione dell'uso non autorizzato di opere protette. A tutt'oggi il quadro di *enforcement* dell'UE inteso a far rispettare la proprietà intellettuale non è stato reso compatibile con il nuovo ambiente digitale. Nel contesto di una riflessione generale sull'adeguamento delle politiche dell'UE all'era digitale, parallelamente all'adozione di misure per tutelare maggiormente i DPI, occorre far sì che i consumatori dispongano di offerte legali allettanti e accessibili di contenuti digitali. La promozione e la protezione dei DPI non si fermano inoltre ai confini dell'UE. Questo punto è diventato urgente nel contesto della globalizzazione dei flussi commerciali e considerato che i DPI costituiscono un attivo importante per la competitività dell'UE nei mercati emergenti.

La promozione della creazione e dell'innovazione e lo stimolo della crescita economica sono obiettivi comuni sia alla legislazione in materia di proprietà industriale che a quella in materia di concorrenza. Una solida protezione e osservanza dei diritti di proprietà intellettuale dovrebbe essere accompagnata da un'applicazione rigorosa della normativa in materia di concorrenza per impedire di abusare dei DPI, il che può ostacolare l'innovazione o impedire l'ingresso nel mercato di nuovi operatori, specialmente PMI.

La necessità di una visione per gestire i cambiamenti

La governance del quadro di proprietà intellettuale dell'UE dovrebbe essere modernizzata in modo da ridurre in particolare la complessità dei costi e delle operazioni e da aumentare la certezza del diritto, soprattutto per le PMI. A tal fine si dovrebbe tra l'altro ricorrere maggiormente a nuove tecnologie e strumenti come la traduzione automatica e gli strumenti di ricerca.

Occorrerebbe garantire il giusto equilibrio tra la protezione dei diritti e l'accesso, ovvero introdurre regimi equi che ricompensino e incentivino gli inventori e i creatori, garantendo nel contempo la circolazione e la diffusione di beni e servizi, l'esercizio di altri diritti fondamentali e la promozione e preservazione della varietà culturale e linguistica. Il consolidamento e la razionalizzazione della governance dei DPI dovrebbero andare di pari

passo con il rafforzamento degli strumenti di *enforcement* a livello sia dell'UE che internazionale.

3. PRINCIPALI INIZIATIVE POLITICHE PER FAR FRONTE ALLE SFIDE FUTURE

3.1. Riforma del sistema dei brevetti in Europa e misure di accompagnamento

3.1.1. Tutela brevettuale unitaria

L'attuale sistema europeo dei brevetti è complesso, frammentato e costoso: ottenere un brevetto europeo convalidato in soli 13 Stati membri può costare fino a dieci volte più di un brevetto USA. A tutt'oggi, se una PMI vuole ottenere o mantenere la protezione brevettuale per tutti i 27 Stati membri dell'UE per 20 anni, dovrebbe sborsare secondo stime circa 200 000 EUR, gran parte dei quali consistono in costi di traduzione e costi derivanti dagli adempimenti necessari presso gli uffici nazionali.

Sono tuttavia in corso lavori per creare una protezione brevettuale unitaria per 25 Stati membri nel quadro di una cooperazione rafforzata¹³. Dopo l'adozione della decisione del Consiglio che autorizza la cooperazione rafforzata¹⁴, la Commissione ha presentato proposte per le relative misure di attuazione¹⁵. Essa collaborerà con il Parlamento europeo e gli Stati membri partecipanti per adottare queste misure il più rapidamente possibile. Il brevetto unitario ha come finalità globale che le società beneficino quanto prima di significativi risparmi di costi e contribuirà ampiamente alla semplificazione delle procedure amministrative eliminando la necessità di convalidare questi brevetti a livello nazionale.

In aggiunta, lo sviluppo di sistemi di traduzione automatica è una caratteristica essenziale che può aiutare a ridurre gli elevati costi di traduzione e garantire che la protezione brevettuale sia alla portata delle società di tutte le dimensioni. Le traduzioni automatiche aumenteranno l'accesso non solo alla protezione brevettuale ma anche alle informazioni sui brevetti in diverse lingue a partire dalla fase della domanda. Questo elemento è fondamentale per diffondere le conoscenze tecnologiche e stimolare l'innovazione in generale. In questo ambito la Commissione accoglie con favore e sostiene il programma di traduzione automatica per i documenti sui brevetti che è stato lanciato dall'Ufficio europeo dei brevetti nel 2010. L'obiettivo è rendere le traduzioni automatiche disponibili per le lingue ufficiali degli Stati contraenti della convenzione sul brevetto europeo, tra le quali figurano tutte le lingue ufficiali dell'UE.

3.1.2. Un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti

Le controversie inerenti ai brevetti devono essere risolte in diversi tribunali nazionali. Oltre ad essere estremamente costosa e comportare grande dispendio di tempo per i titolari di brevetti, questa frammentazione rischia di portare a decisioni diverse nei vari Stati membri, creando incertezza giuridica.

¹³ COM(2010) 790 definitivo

¹⁴ Decisione 2011/167/UE del 10 marzo 2011 che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (GU L 76 del 22.3.2011, pag. 53).

¹⁵ COM(2011) 215 def. e COM(2011) 216 def.

L'istituzione di una tutela brevettuale unitaria deve essere accompagnata da disposizioni giurisdizionali appropriate che rispondono alle esigenze degli utenti del sistema brevettuale. Affinché la tutela brevettuale unitaria funzioni adeguatamente nella pratica, adeguate disposizioni giurisdizionali dovrebbero consentire di far rispettare o revocare i brevetti in tutto il territorio degli Stati membri partecipanti e nel contempo garantire sentenze di alta qualità e certezza giuridica per le società. Si sta lavorando attualmente a disposizioni giurisdizionali specifiche, tenendo anche conto del recente parere della Corte di giustizia dell'Unione europea (A1/09) sulla compatibilità del progetto di accordo sul tribunale per i brevetti europei e i brevetti dell'UE con i trattati.

Un sistema unico di risoluzione delle controversie che disciplinerebbe sia i brevetti "integrati" europei sia i brevetti europei con effetto unitario ridurrebbe considerevolmente i costi delle controversie e il tempo necessario per risolverle, aumentando nel contempo la certezza del diritto per gli utenti.

3.1.3. Uno strumento di valorizzazione dei DPI

Le attività immateriali possono rappresentare fino a tre quarti del valore aziendale¹⁶ e i diritti di proprietà intellettuale hanno raggiunto un tale livello di visibilità e impatto finanziario che le operazioni basate sulla proprietà intellettuale stanno acquisendo un'importanza sempre maggiore. Di conseguenza occorre che le società realizzino una gestione appropriata delle attività immateriali, quali brevetti, marchi e diritti d'autore.

Nelle sue conclusioni del febbraio 2011 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a valutare le possibilità di istituire uno strumento di valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale a livello europeo, in particolare per agevolare l'accesso delle PMI al mercato delle conoscenze. In questo contesto si intende per valorizzazione la valutazione delle attività immateriali in termini contabili e l'incremento delle opportunità per sfruttare meglio DPI e finanziamento tramite effetto leva.

Per esaminare attentamente questo aspetto, la Commissione ha lanciato un'analisi globale che include un gruppo di esperti ed uno studio di fattibilità. Queste attività offriranno un quadro generale della situazione e aiuteranno la Commissione a considerare possibili opzioni per la creazione di questo strumento di valorizzazione dei DPI, ad esempio una piattaforma europea del mercato della conoscenza dei DPI per agevolarne i trasferimenti e le negoziazioni. La Commissione presenterà una relazione al Consiglio europeo entro la fine del 2011.

3.2. Modernizzazione del sistema del marchio in Europa

La registrazione dei marchi nazionali negli Stati membri dell'UE è armonizzata da quasi 20 anni¹⁷ e il marchio comunitario è stato istituito 15 anni fa¹⁸. Il sistema del marchio in Europa è un palese successo. Lo dimostra tra l'altro il nuovo record di domande di marchio comunitario presentate nel 2010 (oltre 98 000) e il previsto ricevimento nel 2011 della milionesima domanda dalla creazione del marchio comunitario nel 1996. Le parti interessate chiedono tuttavia in misura crescente sistemi di registrazione dei marchi più rapidi, di qualità più elevata, più razionali, coerenti, di facile uso, accessibili pubblicamente e tecnologicamente

¹⁶ Cfr. punto 2 e nota 5.

¹⁷ Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 25.

¹⁸ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1.

aggiornati. Per rispondere a queste domande è necessario che il sistema del marchio in Europa sia modernizzato e adattato all'era di internet.

Nel 2009 la Commissione ha lanciato un'ampia valutazione del funzionamento globale del sistema del marchio in Europa. Sulla base di questo riesame e di una valutazione dell'impatto, la Commissione presenterà proposte per la revisione sia del regolamento sul marchio comunitario che della direttiva sul marchio nell'ultimo trimestre del 2011.

L'obiettivo della revisione è modernizzare il sistema a livello sia UE che nazionale rendendolo più efficace, efficiente e coerente nel suo insieme. Particolare attenzione verrà riservata alle possibilità di: 1) semplificare e accelerare la procedura di registrazione, tenuto conto dei requisiti dell'epoca elettronica; 2) aumentare la certezza del diritto, ad esempio ridefinendo ciò che può costituire un marchio; 3) chiarire la portata dei diritti del marchio tra l'altro per quanto riguarda i beni in varie situazioni in tutto il territorio doganale dell'UE; 4) prevedere un quadro di maggiore cooperazione tra l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) ad Alicante e gli uffici dei marchi nazionali con l'obiettivo di armonizzare le pratiche amministrative e sviluppare strumenti comuni come quelli che offrono opzioni di gran lunga maggiori per le ricerche prioritarie e il controllo del registro ai fini dell'individuazione delle registrazioni abusive; e 5) rendere la direttiva più coerente con il regolamento, in particolare allineando ulteriormente le ragioni giuridiche per il rifiuto della registrazione a livello europeo e 6) allineando le ragioni per il rifiuto e la coesistenza, a titolo sia della direttiva che del regolamento, alle regole sulle indicazioni geografiche.

In ogni caso, qualsiasi modifica che la Commissione proporrà al regolamento sul marchio comunitario sarà coerente con il concetto del mercato unico e preserverà il carattere unitario di questo titolo di proprietà intellettuale che ha riscosso successo.

3.3. Creazione di un quadro globale per il diritto d'autore nel mercato unico digitale

Internet è senza confini ma i mercati online nell'UE sono tuttora frammentati da ostacoli multipli. L'Europa resta un mosaico di mercati online nazionali e accade che i cittadini europei non siano in grado di comprare opere o servizi protetti dal diritto d'autore elettronicamente in uno Stato membro diverso dal loro. Le tecnologie, la rapida evoluzione della natura dei modelli di business digitali e la crescente autonomia dei consumatori online richiedono di valutare costantemente se le attuali regole sui diritti d'autore prevedano i giusti incentivi e consentano ai titolari dei diritti, agli utenti dei diritti e ai consumatori di avvantaggiarsi delle opportunità offerte dalle tecnologie moderne.

Gli autori e gli altri creatori si attendono un equo compenso per l'uso delle loro opere, che si tratti di libri, articoli di giornale, registrazioni sonore, prestazioni artistiche, film o fotografie. Questo è vero anche per gli editori e i produttori, che forniscono gli investimenti per produrre e diffondere opere creative. Se un quadro di diritti d'autore corretto agevola la concessione in licenza e la diffusione delle opere in un mercato unico digitale, esiste il potenziale per aumentare i rendimenti per gli autori e i creatori.


Un quadro di governance europeo per gestire l'interfaccia tra i creatori, gli utenti commerciali e i consumatori è indispensabile perché l'Europa possa sfruttare appieno il potenziale offerto dalle nuove tecnologie e dal mercato digitale. L'Europa deve sviluppare i servizi di concessione in licenza dei diritti d'autore, combinati con applicazioni e strumenti del web, per promuovere industrie culturali e creative prospere, che consentano a milioni di cittadini di utilizzare e condividere le conoscenze e i contenuti ricreativi in modo facile e legale in tutta

l'Unione, indipendentemente dal loro Stato membro di residenza. Per trasformare questo obiettivo in realtà sarà proposta una serie di iniziative della Commissione che sono espone nel seguito.

3.3.1. Governance e gestione europea dei diritti d'autore

Indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, le riforme del diritto d'autore nel mercato interno dovrebbero assumere la forma di legislazione "abilitante" all'uso del diritto d'autore nel modo più efficiente, introducendo i giusti incentivi per la creazione e l'investimento, l'affermazione di modelli di business innovativi e la diffusione delle opere. Esse dovrebbero aiutare a migliorare la profondità e l'ampiezza del repertorio di cui possono disporre i consumatori in tutta l'Unione europea. Occorre colmare le lacune nella disponibilità dei servizi online per i consumatori di taluni Stati membri, creando un quadro stabile per la governance dei diritti d'autore a livello europeo che sarà adatto per i nuovi modelli di business che stanno emergendo.

Modelli di business emergenti



La creazione di un quadro europeo per la concessione di licenze online per lo sfruttamento dei diritti d'autore stimolerebbe notevolmente l'offerta legale delle opere e dei servizi culturali protetti in tutta l'UE¹⁹. La tecnologia moderna di concessione di licenze potrebbe aiutare a mettere a disposizione a livello transfrontaliero una gamma più ampia di servizi online o persino a creare servizi che siano disponibili in tutta Europa²⁰.

Per questo motivo nel 2011 la Commissione presenterà proposte intese a creare un quadro giuridico per la gestione collettiva dei diritti d'autore che consenta la concessione di licenze multiterritoriali e paneuropee. Per quanto la gestione transfrontaliera dei diritti d'autore nell'ambiente online sia di particolare importanza in vista dello sviluppo di un mercato digitale delle opere e dei servizi culturali, è opportuno prestare attenzione anche alle strutture di governance di altre forme di diritti gestiti collettivamente.

¹⁹ La Music Report dell'IFPI del 2010 indica che un europeo medio spende meno di 2 EUR per la musica digitale, mentre un americano medio spende quasi 8 EUR e un giapponese medio 7 EUR.

²⁰ EMusic, un importante prestatore di servizi, è presente nei 27 Stati membri e ha un catalogo di 10 milioni di brani. iTunes è presente in 15 Stati membri; 7digital e Vodafone in 12 Stati membri; Nokia (OviMusic) in 11 Stati membri; YouTube in 10 Stati membri; mentre LastFM è presente in 9 Stati membri: <http://www.pro-music.org/Content/GetMusicOnline/stores-europe.php>.

Il nuovo quadro dovrebbe stabilire regole comuni sulla governance, sulla trasparenza e sulla vigilanza effettiva, anche per quanto riguarda i flussi di redditi gestiti collettivamente. Regole più chiare sulle licenze dei diritti d'autore e la distribuzione dei redditi creeranno alla fine parità di condizioni per tutti i soggetti: i titolari dei diritti, le società di gestione, i prestatori di servizi e i consumatori.

Per promuovere lo sviluppo dei nuovi servizi online che coprono una quota maggiore del repertorio mondiale e servono una parte più consistente dei consumatori europei, il quadro dovrebbe consentire la creazione di "broker di diritti" europei in grado di concedere licenze e gestire il repertorio musicale mondiale ad un livello multiterritoriale garantendo nel contempo la promozione della varietà culturale europea. A tal fine occorre porre in atto un regime europeo di gestione dei diritti, avente forza esecutiva, che agevoli la concessione di licenze a livello transfrontaliero. La gestione transfrontaliera dei diritti d'autore per i servizi online richiede un livello elevato di conoscenze tecniche, infrastruttura e rete elettronica. È indispensabile fornire i mezzi per garantire che tutti gli operatori si conformino ad un livello elevato di standard di servizi sia per i titolari dei diritti che per gli utenti e che la concorrenza non sia falsata.

Un altro approccio per una revisione più ampia del diritto d'autore a livello europeo potrebbe essere la creazione di un codice europeo del diritto d'autore, che potrebbe comprendere un'ampia codifica dell'attuale corpus delle direttive UE sul diritto d'autore volta ad armonizzare e consolidare il contenuto del diritto d'autore e dei diritti connessi a livello dell'UE. Ciò fornirebbe anche l'opportunità di esaminare se le attuali eccezioni e restrizioni al diritto d'autore di cui alla direttiva 2001/29/CE²¹ debbano essere aggiornate o armonizzate a livello UE. Un codice potrebbe pertanto contribuire a chiarire la relazione tra i vari diritti esclusivi goduti dai titolari e la portata delle eccezioni e restrizioni a tali diritti.

La Commissione esaminerà altresì la possibilità di creare un titolo di diritto d'autore "unitario" opzionale sulla base dell'articolo 118 del TFUE e il suo potenziale impatto per il mercato unico, i titolari dei diritti e i consumatori.

Si tratta di questioni che richiedono ulteriore studio ed analisi. La Commissione le esaminerà, tra l'altro nel contesto del dialogo con le parti interessate previsto nell'Agenda digitale per l'Europa, e presenterà una relazione nel 2012, in particolare in merito all'opportunità di aggiornare la direttiva 2001/29/CE.

3.3.2. *Tecnologia e gestione delle basi dati*

L'ubiquità di internet ha sollevato la necessità di migliorare le pratiche di concessione di licenze collettive. La tecnologia può essere una ricca fonte di soluzioni pragmatiche per adattare le licenze dei diritti d'autore a internet e facilitare la distribuzione dei flussi di redditi gestiti collettivamente. In questo contesto la Commissione appoggerà le misure volte a rendere più semplice ed efficiente accedere alle opere protette da diritti d'autore tramite tecnologie di concessione di licenze innovative, la certificazione delle infrastrutture di concessione delle licenze, l'identificazione e lo scambio di dati sull'uso effettivo e la gestione elettronica dei dati. Essa incoraggerà e sosterrà i progetti intrapresi da varie parti interessate per sviluppare infrastrutture automatizzate e integrate, basate su standard, per la gestione dei

²¹ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.

diritti²². Basi dati online interoperabili dovrebbero aiutare ad individuare i titolari dei diritti e a promuovere lo sviluppo di infrastrutture per la concessione di licenze. Ad esempio la costituzione e messa a disposizione di una base dati affidabile che fornisca informazioni sui titolari dei diritti musicali è fondamentale per rendere più efficiente la concessione di licenze transfrontaliere e agevolare la distribuzione delle royalty ai titolari di diritti pertinenti in modo coerente in tutta Europa; essa faciliterà anche la concessione di licenze per il repertorio europeo all'estero e la corrispondente redistribuzione delle royalty agli autori europei. Queste informazioni dovrebbero essere pubblicamente disponibili e di contenuto trasparente per gli utenti, in modo da facilitare la concessione di licenze.

3.3.3. *Contenuti generati dall'utente*

Alla luce del rapido sviluppo delle reti sociali e dei siti dei social media che si basano sulla creazione e il caricamento di contenuti online da parte degli utenti finali (blogs, podcasts, posts, wikis, mash-ups, file and video sharing), verrà riservata particolare attenzione a possibili approcci per trattare i cosiddetti "user-created o user-generated content (UGC)"²³. In linea con il suo approccio globale la Commissione caldeggia un uso responsabile garantendo nel contempo che gli utenti beneficino appieno dei nuovi servizi online interattivi.

Vi è una crescente consapevolezza che occorre trovare soluzioni per rendere più facile e accessibile per gli utenti finali utilizzare contenuti di terzi protetti dal diritto d'autore nelle loro opere. Gli utenti che incorporano materiali protetti dal diritto d'autore nelle loro creazioni che sono caricate su internet devono poter disporre di un sistema di autorizzazioni semplice ed efficiente. Ciò vale in particolare per gli utenti "dilettanti" il cui UGC è creato per ragioni non commerciali e che però sono passibili di un procedimento d'infrazione se caricano materiali senza il consenso dei titolari dei diritti. È giunto il momento di far leva sulla capacità del diritto d'autore di fungere equamente da broker tra i titolari dei diritti e gli utenti dei contenuti. La Commissione esaminerà ulteriormente questo aspetto, anche tramite contatti con tutte le parti interessate in particolare nel contesto del summenzionato dialogo, al fine di trovare un equilibrio tra i diritti dei creatori dei contenuti e la necessità di tenere conto delle nuove forme di espressione.

3.3.4. *Prelevi sulle copie private*

Il corretto funzionamento del mercato interno presuppone anche la conciliazione dei prelievi sulle copie private con la libera circolazione delle merci; in altri termini, occorre consentire il regolare commercio transfrontaliero di beni che sono soggetti a prelievi sulle copie private²⁴. Verranno raddoppiati gli sforzi per rendere possibile un accordo tra le parti basato sui risultati di un progetto di protocollo d'intesa mediato dalla Commissione nel 2009. Un mediatore

²² Tra gli esempi di queste iniziative rientrano lo sviluppo di un Global Repertoire Database (GRD) e di un Automated Content Access Protocol (ACAP). La Commissione già sostiene gli Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works (ARROW) che consentono di identificare i titolari dei diritti e chiarire lo status di un'opera in termini di diritti, che si tratti di un'opera orfana o fuori commercio.

²³ Questa questione è stata sollevata nel Libro verde della Commissione sul diritto d'autore nell'economia della conoscenza e nella successiva comunicazione dallo stesso titolo (rispettivamente COM (2008) 466 e COM (2009) 532). La conclusione è stata che era necessario un ulteriore studio sulla materia.

²⁴ I prelievi sono pagamenti dovuti sulle apparecchiature e i supporti di registrazione in alcuni degli Stati membri che hanno introdotto un'eccezione *ope legis* per le copie private. In base a Econlaw (2007), nel 2006 nell'Unione europea sono stati raccolti 453 milioni di euro per copie private su apparecchiature e supporti digitali.

indipendente di alto livello sarà nominato nel 2011 con l'incarico di esplorare possibili approcci per migliorare l'amministrazione dei prelievi e armonizzare la metodologia utilizzata per la loro imposizione, in particolare per quanto riguarda il tipo di apparecchiature soggette, le aliquote applicate e l'interoperabilità dei vari sistemi nazionali, tenuto conto degli effetti transfrontalieri che un sistema di prelievi eterogenei ha sul mercato interno. Un impegno concertato di tutte le parti per risolvere le questioni aperte dovrebbe creare le premesse per l'adozione di un provvedimento legislativo organico a livello UE entro il 2012.

3.3.5. *Accesso al patrimonio culturale europeo e promozione della pluralità dei media*

Agevolare la preservazione e la diffusione del ricco patrimonio culturale e intellettuale dell'Europa e incoraggiare la creazione di biblioteche digitali europee è fondamentale per lo sviluppo dell'economia della conoscenza. Per promuovere la condivisione delle conoscenze e della cultura sono necessarie soluzioni innovative in materia di licenze che consentano alle istituzioni accademiche, alle imprese, ai ricercatori e ai privati di utilizzare legalmente materiali protetti dal diritto d'autore compensando gli autori, gli editori ed altri creatori per l'uso delle loro opere. Nel 2011 la Commissione intende procedere applicando un duplice approccio per promuovere la digitalizzazione e messa a disposizione delle raccolte delle istituzioni culturali europee (biblioteche, musei e archivi). Una via è la promozione dei regimi di licenza collettiva delle opere tuttora protette dal diritto d'autore ma non più disponibili commercialmente (opere fuori commercio). L'altra è un quadro legislativo europeo per individuare e mettere a disposizione le cosiddette "opere orfane"²⁵. Il buon esito di queste due iniziative stimolerà altresì lo sviluppo di Europeana²⁶ come una piattaforma online tramite la quale i cittadini possono accedere alla varietà e alla ricchezza del patrimonio culturale europeo.

La Commissione è anche impegnata a continuare a lavorare con gli Stati membri per sviluppare soluzioni sostenibili per affrontare il problema della penuria di libri incontrato da milioni di persone con menomazioni visive. Allo stato attuale, solo un piccolo numero di pubblicazioni sono disponibili in formati accessibili come il Braille, la stampa a grandi caratteri e l'audio. La Commissione ha di recente mediato ai fini della conclusione di un protocollo d'intesa²⁷ (firmato nel settembre 2010) che faciliti lo scambio transfrontaliero di opere in formati speciali e li renda accessibili alle persone con menomazioni visive. Il protocollo stabilisce un sistema di "intermediari accreditati" incaricati della consegna online di materiali di formato speciale a livello transfrontaliero. La Commissione continuerà a collaborare con le parti interessate per istituire una rete di intermediari accreditati in ciascuno Stato membro, che consentirà la consegna regolare dei materiali di formato speciale in un contesto sicuro in tutta la UE. Il sistema istituito dal protocollo sarà soggetto ad una revisione annuale per determinare se gli scambi transfrontalieri di materiali di formato speciale siano effettivamente in aumento o se sia necessario un maggiore impegno.

I giornalisti sono autori ed il loro lavoro è importante non solo in quanto riferiscono, commentano e interpretano il mondo in cui viviamo ma anche perché la libertà della stampa è il simbolo pregnante di una società europea pluralistica e democratica. Proteggere i diritti d'autore dei giornalisti e garantire che mantengano voce in capitolo sullo sfruttamento del loro

²⁵ Le opere fuori commercio differiscono dalle opere orfane nella misura in cui i loro autori o editori sono noti, ma il libro non è disponibile nei canali di commercio tradizionali o nei nuovi canali elettronici. Le opere orfane sono opere il cui autore non è noto o, qualora lo sia, non può essere localizzato.

²⁶ <http://www.europeana.eu/portal/>.

²⁷ http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/copyright-infso_en.htm#otherdocs.

lavoro è pertanto fondamentale per preservare un giornalismo indipendente, di elevata qualità e professionalità. Gli editori stessi svolgono un ruolo importante ai fini della diffusione del lavoro degli scrittori, dei giornalisti, dei ricercatori, degli scienziati, dei fotografi e di altri creatori. Sotto questo profilo è importante salvaguardare i diritti che i giornalisti e gli editori detengono sull'uso delle loro opere in internet, in particolare in vista della crescita dei servizi di aggregazione delle notizie. La Commissione continuerà ad esaminare questi aspetti alla luce dei nuovi sviluppi giuridici e tecnologici.

L'accesso aperto come mezzo per massimizzare la diffusione dei risultati della ricerca è un fenomeno relativamente recente. Esistono modi diversi per ottenere l'accesso aperto, in particolare la pubblicazione in accesso aperto (ad esempio in giornali ad accesso aperto) e l'autoarchiviazione da parte degli autori in repertori istituzionali o organizzati per temi. Il potenziale del modello dell'accesso aperto ai fini della diffusione della conoscenza è già ampiamente riconosciuto nella comunità scientifica ed è oggetto di ulteriore esame²⁸.

3.3.6. *Diritti degli artisti interpreti o esecutori*

La Commissione si impegna a garantire che tutte le forme di creatività siano ricompensate. In un'età di grande sviluppo dei formati multimedia accade spesso che gli artisti interpreti o esecutori, anche quelli professionisti, non siano debitamente riconosciuti e ricompensati per il loro contributo creativo a un'opera d'arte. Un modo per ottenere parità di condizioni fra i creatori consiste nell'offrire agli interpreti ed esecutori del campo musicale condizioni di protezione più prossime a quelle di cui godono gli autori. La Commissione ha presentato una proposta²⁹ al riguardo e prevede che sia adottata in un prossimo futuro. Questa iniziativa che, nell'ambito della politica generale della Commissione in materia di diritti d'autore, dovrebbe produrre rapidamente risultati concreti, beneficerà anche i produttori. Questi, grazie ai crescenti flussi di entrate provenienti in particolare da internet, potranno incoraggiare nuovi talenti e saranno incentivati ad investire in gruppi musicali emergenti.

3.3.7. *Opere audiovisive*

Per aiutare i produttori di contenuti ad accrescere la loro offerta, a vantaggio dei cittadini europei, è necessario creare le condizioni giuste per l'elaborazione di soluzioni razionali, semplici e tecnologicamente neutre per la concessione di licenze transfrontaliere e paneuropee nel settore audiovisivo. Nel 2011 la Commissione avvierà una consultazione sulla distribuzione online di opere audiovisive, cui farà seguito una relazione nel 2012. La consultazione riguarderà questioni di diritti d'autore, i servizi video su richiesta, la loro introduzione nella cronologia dei media, la concessione di licenze transfrontaliere per i servizi di radiodiffusione, l'efficienza della concessione di licenze e la promozione delle opere europee. Il Libro verde sulle opere audiovisive tratterà anche dello status degli autori di opere audiovisive e della loro partecipazione ai benefici rappresentati dai flussi di reddito generati online.

²⁸ L'Agenda digitale per l'Europa (pag. 23) sottolinea che le attività a favore del trasferimento delle conoscenze dovrebbero essere gestite con efficacia e sostenute con strumenti finanziari adeguati e la ricerca finanziata con fondi pubblici dovrebbe trovare un'ampia diffusione mediante la pubblicazione di dati e studi scientifici in accesso aperto. Nella sua comunicazione sull'Unione dell'innovazione la Commissione annuncia che promuoverà il libero accesso ai risultati della ricerca finanziata pubblicamente e mirerà a far sì che il libero accesso alle pubblicazioni sia la norma generale per i progetti finanziati dai programmi quadro di ricerca UE (impegno n. 20).

²⁹ COM(2008) 464 definitivo.

3.3.8. *Diritto dell'autore sulle successive vendite*

Nell'ottobre 2001 la Commissione presenterà una relazione sull'attuazione e gli effetti della direttiva sul diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale³⁰. Attualmente è in corso una consultazione pubblica destinata a raccogliere risposte su un'ampia gamma di questioni inerenti all'attuazione della direttiva, fra cui l'impatto della direttiva sul mercato interno, la competitività del mercato dell'UE nel settore dell'arte moderna e contemporanea, l'effetto dell'introduzione del diritto sulle successive vendite negli Stati membri che non lo applicavano prima dell'entrata in vigore della direttiva³¹ e la promozione della creatività artistica.

3.4. **La questione della protezione complementare delle attività immateriali**

L'attuale legislazione dell'UE sulla tutela dei DPI è integrata da norme nazionali relative ad alcune pratiche concorrenziali al limite della legge, che spesso si trovano al confine tra la protezione della proprietà industriale e altri settori del diritto.

3.4.1. *Segreti commerciali e copie pirata*

Un esempio di tale situazione è costituito dalla protezione dei segreti commerciali³², che rappresentano attività immateriali di grande valore per una società. Si può trattare di una determinata tecnologia, di una strategia economica o di commercializzazione, di una compilazione di dati (ad esempio, un elenco di clienti) o di una ricetta. I regimi giuridici e il livello di protezione accordato nell'Unione variano notevolmente in funzione degli Stati membri.

In alcuni Stati membri esistono disposizioni specifiche di diritto civile sui segreti commerciali: Bulgaria, Danimarca, Estonia, Germania, Italia, Lituania, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia. Alcuni di essi prevedono anche sanzioni penali. Sono tuttavia piuttosto numerosi gli Stati membri che non hanno disposizioni specifiche di diritto civile sui segreti commerciali: Belgio, Cipro, Finlandia, Francia (anche se il codice di PI francese ne disciplina alcuni aspetti), Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Regno Unito e Romania. I segreti commerciali possono tuttavia essere protetti, almeno in parte, con altri mezzi, quali un divieto generale di concorrenza sleale, la disciplina della responsabilità extracontrattuale, il diritto contrattuale, il diritto del lavoro e il diritto penale.

Le notevoli differenze nelle legislazioni nazionali sulla natura e sulla portata della protezione dei segreti commerciali, nonché sui mezzi di ricorso e di tutela disponibili, si traducono inevitabilmente in diversi livelli di protezione, con la conseguenza che, a seconda della loro localizzazione geografica, alcune società si trovano in una posizione migliore per affrontare la

³⁰ Direttiva 2001/84/CE, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale (GU L 272 del 13.10.2001, pag. 32).

³¹ Alcuni Stati membri beneficiano di un'esenzione dall'applicazione del diritto sulle vendite successive alle opere di artisti deceduti che scade il 1° gennaio 2012. Il commercio di opere soggette al diritto ereditario sulle successive vendite è quattro volte più grande rispetto a quello di opere di artisti viventi. Vista la situazione, la relazione della Commissione riguarderà il futuro.

³² I segreti commerciali si riferiscono al know-how che non è stato o non è ancora stato registrato come diritto di proprietà industriale, ma che ha un valore effettivo o potenziale per il suo proprietario e che non è generalmente noto o facilmente accertabile da parte del pubblico e che il proprietario ha fatto uno sforzo ragionevole per tenere segreto.

sfida di un'economia basata sull'informazione. Negli ultimi anni i segreti commerciali sono diventati sempre più vulnerabili agli attacchi di spionaggio dall'esterno³³, attribuibili in particolare a un maggiore scambio di dati e di utilizzo di internet, e sono sempre più minacciati all'interno delle società: secondo uno studio di settore privato, il furto di informazioni sensibili da parte di dipendenti è, ad esempio, dieci volte più costoso di una perdita accidentale per un determinato numero di incidenti³⁴. In altri casi, tuttavia, i segreti commerciali possono essere invocati per impedire la diffusione di informazioni essenziali al fine di ostacolare l'innovazione e lo sviluppo tecnico dei concorrenti. In considerazione della complessità della questione e delle sue varie implicazioni, la Commissione ha bisogno di proseguire il proprio esame e di raccogliere prove complete prima di prendere posizione su una possibile strategia futura.

Un altro aspetto importante è costituito dalla protezione dalle cosiddette "copie pirata" o "prodotti simili"³⁵. Le copie pirata sono concepite in modo da somigliare a prodotti esistenti di marchi conosciuti, mantenendo al tempo stesso alcune differenze per evitare di essere considerate contraffazioni. Tali prodotti possono confondere i consumatori che non sono particolarmente attenti quando fanno acquisti o che non conoscono il marchio abbastanza bene da riconoscere le differenze.

Gli Stati membri affrontano questo fenomeno in modi diversi e fornendo diversi livelli di protezione. Così, mentre alcuni Stati membri prevedono disposizioni specifiche sulle copie pirata nell'ambito della legge sulla concorrenza sleale (Austria, Germania, Repubblica ceca, Spagna), in altri le copie pirata sono comprese in una clausola onnicomprensiva o in un divieto generale di concorrenza sleale (Belgio, Danimarca, Finlandia). In altri Stati membri la questione delle copie pirata non è trattata nell'ambito del diritto della concorrenza ma del codice civile, mediante disposizioni specifiche (Italia) o mediante disposizioni generalmente applicabili all'illecito civile (Francia, Paesi Bassi). Nel Regno Unito, infine, non esistono né una legge sulla concorrenza sleale né disposizioni specifiche sulle copie pirata: si deve piuttosto ricorrere all'atto illecito di far passare la copia per l'originale (*passing off*). Per questo motivo il grado di efficacia della protezione varia notevolmente in funzione dei paesi.

La Commissione ha avviato dei lavori per determinare l'incidenza economica dell'attuale frammentazione del quadro giuridico al fine di proteggere i segreti commerciali e di lottare contro altre pratiche concorrenziali al limite della legge, come le copie pirata. Nell'ambito di tali lavori sarà commissionato uno studio esterno generale e si svolgerà una consultazione delle parti interessate al fine di esaminare l'effettivo impatto economico e sociale di queste pratiche. Saranno inoltre valutati i benefici economici derivanti da un approccio europeo in tali settori.

³³ Si veda ad es. Bundesministerium des Innern, Verfassungsschutzbericht 2009, available at http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/2010/vsb2009.pdf?__blob=publicationFile.

³⁴ Forrester Consulting (studio svolto per conto di RSA e Microsoft), 'The Value of Corporate Secrets: How Compliance and Collaboration Affect Enterprise Perceptions of Risk.', marzo 2010, consultabile all'indirizzo: http://www.rsa.com/go/press/RSATheSecurityDivisionofEMCNewsRelease_4510.html.

³⁵ In alcune giurisdizioni sono indicate come "copie servili".

3.4.2. Indicazioni geografiche non agricole

Le indicazioni geografiche (IG) rappresentano uno strumento di garanzia del collegamento tra la qualità di un prodotto e la sua origine geografica. Esse consentono il marketing di nicchia, lo sviluppo di marchi e la commercializzazione basata sulla reputazione.

Per la protezione di prodotti non agricoli gli Stati membri prevedono tuttavia diversi sistemi giuridici (ricorrendo, ad esempio, alla normativa in materia di concorrenza o di tutela dei consumatori o a marchi collettivi o di certificazione) e solo un terzo di essi ha elaborato una legislazione specifica che assimila le IG a DPI particolari. Tale frammentazione del quadro giuridico di protezione delle IG per prodotti non agricoli può incidere negativamente sul funzionamento del mercato interno. Inoltre, la protezione delle IG per prodotti non agricoli costituisce un aspetto importante dei negoziati commerciali bilaterali e multilaterali con i paesi terzi.

La Commissione è in procinto di avviare uno studio di fattibilità sulla questione delle IG per prodotti non agricoli e non alimentari che comprenda tutti i settori giuridici interessati. Lo studio fornirà in particolare un'analisi dei quadri giuridici vigenti negli Stati membri nonché una valutazione approfondita delle esigenze delle parti interessate e dell'incidenza economica potenziale della protezione delle IG per prodotti non agricoli. Sulla base dei risultati di questo lavoro e dopo ulteriore riflessione e raccolta di prove complete, la Commissione deciderà sul modo più opportuno di procedere.

3.5. Rafforzare la lotta contro la contraffazione e la pirateria³⁶

I prodotti e i servizi basati sui DPI possono essere difficili e costosi da creare, ma copiarli e riprodurli costa poco. La violazione dei DPI organizzata e su vasta scala è diventata un fenomeno globale che suscita preoccupazione in tutto il mondo. Secondo il più recente studio dell'OCSE (2009), il commercio internazionale di merci contraffatte è passato da poco più di 100 miliardi di USD (dollari americani) nel 2000 a 250 miliardi di USD nel 2007³⁷. L'OCSE ritiene che questo importo sia superiore al PIL nazionale di circa 150 economie messe insieme. I dati pubblicati dalla Commissione europea sulle attività delle dogane nazionali mostrano che il numero di casi registrati di merci sospettate di violare i DPI è passato da 26 704 nel 2005 a 43 572 nel 2009, con un aumento superiore al 60% in cinque anni³⁸.

Coloro che violano i DPI privano i creatori europei di ricompense adeguate, frenano l'innovazione, ostacolano la competitività, distruggono posti di lavoro, impoveriscono le finanze pubbliche e creano un rischio potenziale per la salute e la sicurezza dei cittadini dell'UE. Uno studio svolto dal *Centre for Economics and Business Research* (CEBR) evidenzia che la contraffazione e la pirateria potrebbero causare una perdita annua di 8 miliardi di euro per il PIL dell'UE³⁹. La contraffazione genera inoltre vasti profitti per i

³⁶ I termini "contraffazione e pirateria" coprono la violazione di tutti i diritti di proprietà intellettuale come indicato nella dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 2 della direttiva 2004/48/CE, GU L 94 del 13.4.2005, pag. 37.

³⁷ OCSE, *Magnitude of counterfeiting and piracy of tangible products* – aggiornamento novembre 2009, http://www.oecd.org/document/23/0,3343,en_2649_34173_44088983_1_1_1_1,00.html.

³⁸ http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm.

³⁹ CEBR, *The Impact of Counterfeiting on four main sectors in the European Union*, Centre for Economic and Business Research, Londra, 2000.

gruppi di criminalità organizzata e crea distorsioni sul mercato interno incoraggiando le pratiche illecite nelle imprese⁴⁰.

L'UE ha cominciato ad affrontare questo problema adottando misure di diritto civile che autorizzano i titolari dei diritti a far rispettare i propri diritti di proprietà intellettuale⁴¹, il regolamento doganale dell'UE (CE) n. 1383/2003⁴², che consente il blocco delle merci sospettate di violare i DPI alle frontiere esterne dell'UE, e istituendo nel 2009 l'Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria⁴³. L'Osservatorio si prefigge principalmente di raccogliere e comunicare i dati sulle ripercussioni economiche e sociali della contraffazione e della pirateria nonché di fungere da piattaforma per i rappresentanti delle autorità nazionali e delle parti interessate al fine di scambiare idee ed esperienze sulle migliori pratiche.

Il successo di questi primi interventi dimostra che l'UE è sulla strada giusta. Il lavoro iniziale dell'Osservatorio ha avuto riscontri positivi dal Parlamento europeo, dagli Stati membri e dalle parti in causa del settore privato. Queste reazioni, tuttavia, mostrano anche che è necessario ampliare il lavoro svolto finora. Inoltre, la relazione della Commissione sull'applicazione della direttiva relativa al rispetto dei DPI, pubblicata nel dicembre 2010⁴⁴, ha confermato la necessità di rafforzare il quadro legislativo esistente e di integrarlo con accordi volontari tra le parti interessate. Il riesame del regolamento doganale dell'UE, che comprendeva una consultazione pubblica svoltasi nel 2010, ha infine concluso che è necessario rivedere la normativa per ampliare il campo di applicazione del controllo doganale e per chiarire alcune procedure al fine di tutelare gli interessi degli operatori legittimi.

3.5.1. Sensibilizzazione dell'opinione pubblica

I consumatori non sono generalmente consapevoli del valore dei DPI e dell'impatto socioeconomico negativo della contraffazione e della pirateria né dei potenziali pericoli associati ai prodotti contraffatti⁴⁵. Una migliore informazione dei cittadini rappresenta quindi un fattore importante per un'efficace politica in materia di proprietà intellettuale. Il Parlamento europeo ha invitato la Commissione, gli Stati membri e i soggetti interessati a sensibilizzare i consumatori, soprattutto i giovani, per far loro capire le implicazioni della proprietà intellettuale⁴⁶.

Pertanto la Commissione, in stretta cooperazione con il Parlamento europeo e i soggetti interessati, si attiverà per promuovere adeguate campagne di sensibilizzazione dell'opinione

⁴⁰ Cfr. ad esempio: Europol, "OCTA 2011 - EU Organised Crime Threat Assessment", [http://www.europol.europa.eu/publications/European_Organised_Crime_Threat_Assessment_\(OCTA\)/OCTA2009.pdf](http://www.europol.europa.eu/publications/European_Organised_Crime_Threat_Assessment_(OCTA)/OCTA2009.pdf).

⁴¹ Direttiva 2004/48/CE, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, GU L 157 del 30.4.2004, pag. 16.

⁴² Regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, GU L 196 del 2.8.2003, pag. 7.

⁴³ Vedere la comunicazione "Migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno" dell'11 settembre 2009, COM(2009) 467.

⁴⁴ COM (2010) 779, http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/directives_en.htm.

⁴⁵ Secondo uno studio di Eurobarometro condotto nel 2009 dalla DG MARKT (disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/public_opinion/), solo una percentuale di consumatori compresa tra il 55% (LT e DK) e l'84% (FR) è consapevole dell'esistenza di norme dell'UE sulla contraffazione e la pirateria. Si tratta di una percentuale molto inferiore rispetto ad altri settori. Lo studio ha inoltre evidenziato che uno su cinque cittadini dell'UE ha, almeno una volta e senza volerlo, acquistato un prodotto contraffatto.

⁴⁶ Parlamento europeo, risoluzione del 22 settembre 2010, 2009/2178(INI).

pubblica. Anche l'Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria dovrebbe contribuire a questo obiettivo.

3.5.2. Una struttura più sostenibile e nuove funzioni per l'Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria

Per affrontare queste sfide è necessario disporre di solide prove sulla portata del problema nonché conoscere meglio l'origine delle merci contraffatte e delle merci usurpative, i canali di distribuzione e i diversi attori coinvolti. Inoltre, poiché la situazione si evolve rapidamente, soprattutto per l'aspetto online, le parti interessate e le pubbliche amministrazioni devono approfondire la loro cooperazione.

La Commissione propone pertanto di ampliare le funzioni attualmente assegnate all'Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria. In futuro tali funzioni dovrebbero comprendere anche l'ideazione e l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, l'offerta di iniziative di formazione adeguate per le autorità preposte alla tutela, lo svolgimento di ricerche su sistemi innovativi di tutela e di rilevamento che, da un lato, permettano alle offerte lecite di essere il più innovative e allettanti possibile e, dall'altro, prevedano una tutela più efficace contro la contraffazione e la pirateria (ad esempio, sistemi di tracciabilità), nonché il coordinamento della cooperazione internazionale sul rafforzamento delle capacità con organizzazioni internazionali e paesi terzi. Per conseguire tali obiettivi l'Osservatorio avrà bisogno di una struttura più adeguata in termini di competenze, risorse e attrezzatura tecnica. Occorre pertanto che le funzioni dell'Osservatorio siano affidate all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), che, per svolgere tali funzioni, dovrebbe essere incaricato della protezione di tutte le categorie di DPI.

In tale contesto l'UAMI migliorerà anche la cooperazione quotidiana tra le autorità preposte alla tutela e la cooperazione con i soggetti interessati privati istituendo, fra l'altro, un nuovo sistema elettronico per lo scambio di informazioni e un sistema di allarme rapido per i prodotti contraffatti e usurpativi. Nel 2010 la Commissione ha pubblicato uno studio esterno che ha repertoriato i sistemi informatici esistenti ai fini di un possibile utilizzo per la realizzazione di tale rete⁴⁷. Lo studio fungerà da base per ulteriori consultazioni e valutazioni intese a individuare soluzioni efficienti sotto il profilo dei costi e a creare sinergie con i sistemi esistenti e i progetti in corso, con l'obiettivo di presentare un progetto per tale rete elettronica entro la fine del 2012. La rete opererebbe in piena conformità con la legislazione UE in materia di protezione dei dati.

3.5.3. Riesame della direttiva sul rispetto dei DPI

In parallelo, nella primavera del 2012 la Commissione intende rivedere la direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei DPI. Dalla relazione recentemente pubblicata sull'attuazione della direttiva relativa al rispetto dei DPI⁴⁸ emerge la difficoltà di tutelare i DPI nell'ambiente digitale. La Commissione esaminerà le modalità di istituzione di un quadro che consenta, in particolare, di lottare più efficacemente contro le infrazioni dei DPI tramite internet. Eventuali modifiche devono essere finalizzate a fermare le violazioni alla fonte e, a tal fine, a promuovere la cooperazione con gli intermediari, come i prestatori di servizi internet, senza interferire con gli obiettivi delle politiche in materia di banda larga e senza danneggiare gli

⁴⁷ Vedere http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/documents_en.htm.

⁴⁸ http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/directives_en.htm.

interessi dei consumatori finali. La Commissione garantirà che tali modifiche rispettino tutti i diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in particolare i diritti al rispetto della vita privata, alla protezione dei dati personali, alla libertà di espressione e di informazione e a un ricorso effettivo⁴⁹.

Nel contempo, sulla base del protocollo d'intesa firmato dalle parti interessate il 4 maggio 2011⁵⁰, la Commissione continuerà a studiare in quale misura la vendita su internet di merci contraffatte possa essere ridotta tramite misure volontarie, che coinvolgano i soggetti maggiormente interessati da questo fenomeno (titolari dei diritti, piattaforme internet e consumatori).

3.6. La dimensione internazionale dei DPI

La crescita degli scambi internazionali ha messo in luce la dimensione internazionale dei DPI. La globalizzazione offre all'Europa immense opportunità di esportazione e di commercio con i paesi terzi dei suoi prodotti, servizi e know-how ampiamente basati sulla proprietà intellettuale. Allo stesso tempo, l'aumento delle violazioni di DPI rende necessario elaborare una strategia di tutela solida e globale in conformità ai diritti fondamentali.

In una risoluzione⁵¹ il Parlamento europeo sottolinea che la sfida principale del mercato interno è la lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale alle frontiere esterne dell'UE e nei paesi terzi.

Questo concetto informava già la "Strategia di applicazione dei diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi"⁵², elaborata dalla Commissione nel 2004 e attualmente in corso di riesame. La Commissione si è inoltre impegnata a garantire che la propria politica sui DPI sia coerente con gli obiettivi in materia di politica di sviluppo⁵³.

3.6.1. Iniziative multilaterali, compreso il coordinamento con organizzazioni internazionali

La Commissione perseguirà l'obiettivo di migliorare il rispetto dei DPI a livello internazionale potenziando la cooperazione e l'impegno effettivi con i paesi terzi nell'ambito di forum internazionali e in particolare operando nel contesto dell'OMPI, dell'OMC e dell'UPOV per rafforzare la protezione e la tutela dei DPI a livello mondiale. Questo contribuirà alla promozione dell'innovazione tecnologica nonché al trasferimento e alla diffusione di tecnologia, a reciproco vantaggio dei produttori e degli utilizzatori di conoscenze tecnologiche e in modo da favorire il benessere sociale ed economico, nonché l'equilibrio tra

⁴⁹ Il diritto di proprietà intellettuale è riconosciuto come un diritto fondamentale all'articolo 17, paragrafo 2, della Carta.

⁵⁰ http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/stakeholders_dialogues_en.htm#Sale.

⁵¹ <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-0340>.

⁵² GU C 129 del 26.5.2005.

⁵³ In linea con l'articolo 21 del TUE e l'articolo 208 del TFUE.

diritti e obblighi⁵⁴. Attualmente le azioni dell'UE e delle organizzazioni internazionali sono spesso scarsamente efficaci perché mancano di sufficiente coordinamento⁵⁵.

Nel contesto dell'OMPI la Commissione continuerà a sostenere la ratifica su larga scala dei trattati internet dell'OMPI, del 1996, e il loro adeguato recepimento nelle normative nazionali. Promuoverà inoltre gli sforzi intesi ad elaborare strumenti appropriati per valutare il funzionamento dei sistemi di diritti d'autore. Parteciperà alla lotta contro il fenomeno globale della pirateria dei segnali e delle ritrasmissioni via internet di segnali di trasmissione pirata. Raddoppierà inoltre i propri sforzi per giungere a un accordo OMPI sulla consegna transfrontaliera di opere in formati speciali, adatti alle esigenze delle persone con disabilità alla lettura, in linea con gli obiettivi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Nel giugno 2010 l'UE aveva già proposto all'OMPI una raccomandazione congiunta sul miglioramento dell'accesso alle opere protette dal diritto d'autore per le persone con difficoltà a leggere i testi stampati.

A livello internazionale, il trattato sul diritto dei brevetti ha già armonizzato e semplificato le procedure formali per le domande di brevetto nazionali e regionali e per i brevetti. L'UE continuerà pertanto a sostenere il dibattito in sede OMPI sull'armonizzazione del diritto sostanziale dei brevetti, che ne migliorerebbe la qualità e ridurrebbe i costi, a vantaggio degli utenti del sistema dei brevetti in tutto il mondo.

L'UE dovrebbe inoltre essere in grado di ratificare l'accordo commerciale anticontraffazione (Anti-Counterfeiting Trade Agreement – ACTA)⁵⁶ una volta che sia stato firmato dalle parti contraenti nel corso del 2011. L'accordo ACTA, che è pienamente conforme all'acquis dell'UE, rappresenta un importante passo avanti per rafforzare la lotta internazionale contro le violazioni dei DPI, in cooperazione con i paesi che condividono le stesse preoccupazioni e gli stessi punti di vista. Nelle prossime settimane la Commissione presenterà una proposta di decisione dell'UE per la firma dell'accordo.

3.6.2. *Negoziati bilaterali e cooperazione con i paesi terzi sulla protezione della proprietà intellettuale*

Negli accordi di libero scambio con i paesi terzi l'UE continuerà a negoziare disposizioni sui DPI. Nel negoziare tali accordi è opportuno che le clausole relative ai DPI offrano per quanto possibile livelli di protezione dei DPI identici a quelli esistenti nell'UE, tenendo conto del livello di sviluppo dei paesi interessati. Anche la cooperazione mediante il dialogo politico e tecnico fa parte della strategia dell'UE sugli elementi commerciali dei DPI.

⁵⁴ Articolo 7 dell'accordo TRIPS del 1994. La Commissione sosterrà pienamente l'attuazione degli impegni presi ad Istanbul il 13 maggio 2011 al fine di garantire flessibilità per la protezione della salute pubblica e, in particolare, di favorire l'accesso generalizzato ai medicinali e di incoraggiare la fornitura di assistenza a tale riguardo a favore dei paesi in via di sviluppo, assicurando al tempo stesso che tale flessibilità sia equilibrata con i diritti legittimi dei titolari dei diritti.

⁵⁵ Si vedano ad es. le risultanze dello studio ADE, commissionato dalla Direzione generale del Commercio della Commissione, **'Evaluation of the Intellectual Property Rights Enforcement Strategy in Third Countries'**, novembre 2010, http://trade.ec.europa.eu/doclib/cfm/doclib_section.cfm?sec=180&langId=en.

⁵⁶ L'accordo ACTA (disponibile all'indirizzo <http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/intellectual-property/anti-counterfeiting/>) si basa sull'accordo TRIPS del 1994 al fine di migliorare le norme globali sulla tutela dei DPI. Esso tratta delle modalità con cui le società e i singoli individui possono tutelare i loro diritti in tribunale, alla frontiera e su internet.

Occorre inoltre raggiungere il giusto equilibrio fra la protezione dei DPI nei paesi terzi e l'accesso alle conoscenze. La politica in materia di DPI può pertanto contribuire a una crescita inclusiva e sostenibile se si inserisce in una strategia di sviluppo generale volta a migliorare il contesto economico nonché a promuovere una ricerca calibrata alle esigenze di sviluppo e ad assicurare che gli obiettivi in materia di salute, biodiversità e sicurezza alimentare siano adeguatamente presi in considerazione. I trasferimenti di tecnologia a prezzi accessibili che soddisfino le esigenze di base delle popolazioni rappresentano un elemento fondamentale per i paesi meno sviluppati. Per favorire tali trasferimenti, l'UE e gli Stati membri devono rivedere gli incentivi forniti alle imprese e alle istituzioni al fine di promuovere e incoraggiare l'innovazione e il trasferimento di tecnologia a vantaggio di detti paesi. Esempio di un possibile cammino da percorrere è il partenariato pilota "Global Access in Action", che, con la partecipazione dell'OMPI, mira a promuovere le migliori pratiche nella concessione di licenze di DPI a vantaggio dei paesi meno sviluppati, senza compromettere i mercati commerciali principali dei titolari di tali diritti⁵⁷. A tale riguardo occorre riflettere in quale misura sia necessaria l'eccezione, a favore dei paesi meno sviluppati, agli obblighi previsti dall'accordo TRIPS per gli anni successivi al 2013.

I paesi in via di sviluppo ed emergenti sono particolarmente vulnerabili alle attività che violano i DPI e sono a volte utilizzati da complesse reti criminali come basi per la fabbricazione e la distribuzione. Le misure di formazione e le iniziative di rafforzamento delle capacità prese dall'UE sono pertanto essenziali per aiutare questi paesi nella lotta alle violazioni organizzate della proprietà intellettuale. Tali misure saranno promosse tramite l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) nell'ambito delle attività sull'Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria e mediante altri programmi gestiti dalla Commissione. La cooperazione a tale riguardo sarà incentrata su quei paesi in cui ci si attendono i maggiori benefici dal rafforzamento della capacità di tutela e il miglior rapporto costi-risultati.

3.6.3. Rafforzamento della protezione e della tutela dei DPI alle frontiere dell'UE

Alle frontiere dell'UE le autorità doganali sono in una posizione privilegiata per intervenire efficacemente. Il piano d'azione doganale dell'UE in materia di lotta contro le violazioni dei DPI per il periodo 2009-2012⁵⁸ considera prioritaria l'azione della Commissione e degli Stati membri per rafforzare l'applicazione della normativa doganale. In questo contesto la Commissione propone un nuovo regolamento che sostituirà il regolamento (CE) n. 1383/2003, con l'obiettivo di rafforzare la tutela dei DPI e snellire nel contempo le procedure. È in fase di realizzazione una banca dati centrale dell'UE, denominata COPIS, che conserverà tutte le domande di intervento doganale presentate dalle imprese, secondo quanto previsto nel suddetto regolamento. Occorre che le autorità doganali nazionali e la Commissione operino insieme per tutelare efficacemente i DPI. A titolo di esempio, la Commissione costituirà un gruppo di esperti e una rete di punti di contatto doganali nazionali per evitare l'importazione di merci vendute su internet che violano i DPI.

Combattere le violazioni dei DPI alle frontiere significa anche prevenire l'esportazione di merci illecite nell'UE. La Commissione e gli Stati membri sono attivamente impegnati nella cooperazione doganale con i paesi di origine e con altri paesi consumatori nell'ambito di

⁵⁷ Progetto "Global Access In Action", elaborato dal "Global Agenda Council on IP" del Forum economico mondiale e sostenuto dall'IMPO e da altri partner pubblici e privati, <http://globalaccessinaction.org>.

⁵⁸ Risoluzione del Consiglio del 16 marzo 2009, GU C 71 del 25.3.2009, pag. 1.

iniziative specifiche, come il piano d'azione UE-Cina sulla cooperazione doganale in materia di tutela dei DPI. Il piano dovrebbe costituire la base per ridurre la quantità di violazioni dei DPI nel commercio bilaterale tra l'UE e la Cina.

4. CONCLUSIONI

Tutte le forme di DPI costituiscono elementi fondamentali della nuova economia basata sulla conoscenza. Gran parte del valore, della capitalizzazione di mercato e dei vantaggi concorrenziali delle imprese europee risiederà in futuro nelle attività immateriali. La proprietà intellettuale rappresenta il capitale che alimenta la nuova economia. Un utilizzo più efficiente dei portafogli dei DPI delle imprese, mediante il rilascio di licenze e lo sfruttamento commerciale, è essenziale per un modello di business di successo.

Non si può sottovalutare il potenziale del mercato unico digitale, da cui creatori, prestatori di servizi e consumatori potranno trarre beneficio. L'Europa deve urgentemente canalizzare le proprie risorse umane e tecnologiche per realizzare un mercato online dinamico e competitivo per gli scambi delle opere della creatività, consentendo la diffusione più ampia possibile di prodotti e servizi digitali a vantaggio di tutti.

Questa strategia globale sui DPI raccoglie la sfida. Per realizzare l'ambizioso programma di lavoro della Commissione sopra descritto sarà necessario un impegno sostenuto da parte del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione e degli Stati membri. Affinché l'Europa possa trarre il massimo vantaggio dalle sue ricche risorse in termini di DPI occorre sfruttare appieno il patrimonio intellettuale europeo. Come lo dimostrano le iniziative sopra citate, è necessario impegnarsi ulteriormente per trasformare questi beni in autentici motori di crescita e di occupazione di qualità.

La Commissione si impegna a riesaminare questa strategia e a trarre le conclusioni opportune, in stretta cooperazione con le parti interessate, mano a mano che nuove sfide e priorità emergeranno a seguito dell'esperienza e dei rapidi mutamenti tecnologici e sociali.

ALLEGATO: ELENCO DELLE FUTURE AZIONI DELLA COMMISSIONE

N.	Azione	Descrizione	Calendario
1	Protezione unitaria del brevetto	Proposte di regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (1) su una tutela brevettuale unitaria per l'UE e (2) sul regime di traduzione.	La Commissione ha adottato le proposte sui punti 1) e 2) il 13 aprile 2011.
2	Strumento di valorizzazione dei DPI	Analisi completa sulla base dello studio di fattibilità in corso e relazione al Consiglio europeo.	Relazione da presentare prima della fine del 2011.
3	Riesame del regolamento sul marchio comunitario e della direttiva sui marchi d'impresa	Le proposte saranno finalizzate a rendere il sistema dei marchi dell'UE più efficace, efficiente e coerente.	Seconda metà del 2011.
4	Opere "orfane"	Proposta legislativa concernente una direttiva su taluni usi consentiti di opere orfane.	Prima metà del 2011.
5	Gestione collettiva multiterritoriale dei diritti d'autore	Proposta di uno strumento giuridico volto ad istituire un quadro europeo per la concessione online di licenze di diritti d'autore al fine di creare un quadro stabile per la governance dei diritti d'autore a livello europeo.	Seconda metà del 2011.
6	Opere audiovisive	Consultazione pubblica sul Libro verde in merito a vari aspetti relativi alla distribuzione online di opere audiovisive.	Seconda metà del 2011.
7	Ulteriori misure nel settore dei diritti d'autore	Preparare una relazione a seguito della consultazione delle parti interessate e valutare la necessità di ulteriori misure che consentano ai cittadini dell'UE, ai prestatori di servizi di contenuto online e ai titolari dei diritti di beneficiare pienamente del potenziale del mercato interno del digitale.	2012
8	Prelievi per copia privata	Nomina di un mediatore ad alto livello al fine di raggiungere un accordo con le parti interessate sui prelievi per copia privata.	Seconda metà del 2011.

N.	Azione	Descrizione	Calendario
9	Contenuti creati dall'utente	Consultazione delle parti interessate.	Seconda metà del 2012.
10	Codice europeo del diritto d'autore	Valutazione e discussione con le parti interessate e relazione.	2012 e anni successivi.
11	Riesame della direttiva 2001/29/CE	Relazione sull'applicazione della direttiva 2001/29/CE ai sensi dell'articolo 12 della stessa.	2012
12	Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria	Proposta di regolamento che attribuisce all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) una serie di compiti inerenti alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria.	Maggio 2011.
13	Diritti ad integrazione dei DPI	Studio inteso a stimare l'impatto economico e sociale delle violazioni dei segreti commerciali e delle pratiche di concorrenza al limite della legge, come le copie pirata, e a valutare i benefici economici di un approccio a livello dell'UE in questo settore.	Fine 2012.
14	Indicazioni geografiche non agricole	Studio di fattibilità inteso a considerare una protezione a livello europeo delle IG per prodotti non agricoli. Lo studio fornirà un'analisi dei quadri giuridici vigenti negli Stati membri nonché una valutazione approfondita delle esigenze delle parti interessate e dell'impatto economico potenziale sulla protezione delle IG per prodotti non agricoli.	Seconda metà del 2012.
15	Riesame della direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale	Riesame della direttiva inteso ad istituire un quadro che consenta in particolare di lottare più efficacemente contro le violazioni dei DPI tramite internet a partire dalla loro fonte.	Prima metà del 2012.
16	Sostituzione del regolamento relativo all'intervento	Proposta di un nuovo regolamento doganale inteso a rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e a creare le condizioni per un intervento efficace, semplificando nel contempo le procedure.	Maggio 2011.

N.	Azione	Descrizione	Calendario
	dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale		
17	Misure volontarie delle parti interessate mirate alle violazioni dei DPI	Accordo delle parti interessate (protocollo d'intesa) sulla vendita di merci contraffatte su internet e relativo follow-up.	Protocollo firmato il 4 maggio 2011, valutazione e riesame previsti per metà 2012.
18	Banca dati dell'UE COPIS	Realizzazione di una banca dati per garantire una gestione efficiente delle domande di intervento doganale presentate dalle imprese e produzione di statistiche sui blocchi doganali.	Prima metà del 2012.
19	Riesame della strategia della Commissione del 2004 per la protezione e l'applicazione dei DPI nei paesi terzi	Ridefinizione della strategia per adeguarla alle necessità e alle evoluzioni recenti al fine di garantire norme più elevate di tutela dei DPI da parte delle autorità doganali nei paesi terzi e cooperazione nel quadro degli accordi commerciali.	Fine 2011.